



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: 83 del 18 gennaio 2019

Numero particolare per settore: 26

Oggetto: Verifiche su impianti elettrici ai fini della sicurezza: misura della resistenza di isolamento, prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari presso edifici comunali - Verifica semestrale impianto di rilevazione fumi presso Palazzo Solaro di Monasterolo (somma a rimborso da parte del Parco del Po Cuneese) - Annualità 2019 (immobili acquisiti ex Castellar) – 2020 / 2021 / 2022 - Ditta Sordello Giancarlo di Busca - P.IVA: 03697230047 - Impegno di spesa di euro 48.556,00 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento - Codice CIG: Z3526A6501 - Art. 183 D.Lgs. n. 267/2000 - Art. 1 comma 450 L. 296/2006 - Responsabile unico del procedimento Nova Per.Ind. Marcello

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 87 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 09.01.2019 di approvazione del P.E.G.;

Richiamata la legge regionale che ha disposto la fusione tra la Città di Saluzzo ed il comune di Castellar – L.R. n. 28 del 21 dicembre 2018, pubblicata sul supplemento ordinario n. 4 del Bur n. 51 del 21 dicembre u.s. – così che sono stati acquisiti al patrimonio dell'ente ulteriori edifici meglio specificati nel seguito;

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce al comma 2 che *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n° 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;

Rilevato pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 50/2016;

Vista la Linea Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 aggiornata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n° 206 del 01/03/2108 recante le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici, la quale prevede:

- all'art. 4.1: *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto..... in conformità all'art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016”*;
- all'art. 4.1.3: *“Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.”*

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 10/08/2016 con la quale si sono approvate le linee guida relative a *“Misure organizzative in materia di trasparenza e standardizzazione delle procedure, per attuazione transitoria del nuovo codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Indirizzi”*;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 20 agosto 2015, n. 3954) che ha sentenziato *“Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi, fra la schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del*

contratto ed al cottimo fiduciario, si da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza”;

Richiamato l’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, Legge 296/2006 che cita: “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lvo30.03.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”

Analizzato il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni - MePA – ed appurato che il servizio di cui trattasi non figura tra le categorie merceologiche acquistabili come da ricerca documentale agli atti;

Analizzato altresì il portale della società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R.- ed appurato che il servizio di cui trattasi non figura tra gli acquisti di forniture e servizi acquistabili come da ricerca documentale agli atti;

Dato atto che occorre coniugare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016;

Viste le indicazioni di cui alla norme CEI 64-8/6 art. 61.3.3 e CEI 64.14 art. 2.3.3, e per quanto di pertinenza della guida CEI 64-50 circa la necessità di procedere alla “Misura della resistenza di isolamento” presso gli edifici comunali con periodicità triennale;

Viste le indicazioni di cui alla norma CEI 64-8 sezione 6 inerenti le prescrizioni relative alle verifiche periodiche che devono essere eseguite in un impianto elettrico per accertare che, per quanto praticamente possibile, le prescrizioni della stessa siano rispettate e nel caso di specie le “verifiche da condurre in merito alla prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari dell’impianto elettrico” di cui all’articolo 61.3.2 della citata norma inerenti i seguenti edifici comunali:

- ID 01 – Scuola Francesco Costa di piazza XX Settembre;
- ID 02 – Complesso La Castiglia di piazza Catello snc;

- ID 04 – Scuole Medie della Rosa Bianca di via Corrado Segre civico 14;
- ID 05 – Scuola infanzia di Cervignasco di fraz. Cervignasco snc;
- ID 06 – Edificio Comunale di via Macallè civico 9;
- ID 08 – Scuola Mario Pivano di piazza Dante snc;
- ID 09 – Antico Palazzo Comunale di via Salita al Castello snc;
- ID 10 - Palazzo Italia di piazza Cavour snc;
- ID 11 - Biblioteca Civica di via Alessandro Volta snc;
- ID 12 – Area mercatale di piazza Risorgimento;
- ID 14 - Museo Civico di Casa Cavassa di via San Giovanni civico 9;
- ID 17 – Casa Famiglie di piazza Mazzini snc;
- ID 18 – Scuola Mario Musso di c.so Piemonte civico 185;
- ID 19 - Scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa di via Alessi snc;
- ID 20 – Scuola Alessi di via Alessi snc;
- ID 23 - Museo Casa Natale di Silvio Pellico di piazzetta dei Mondagli snc;
- ID 28 – Foro Boario di via Don Soleri snc;
- ID 30 – Ufficio Turistico I.A.T. di piazza Risorgimento;
- ID 31 – Scuola dell’infanzia San Martino di via Barge 6/A;
- ID 37 – Palazzetto dello sport di via Della Croce;
- ID 41 – Cinema Teatro Politeama di via del Seminario snc;
- ID 45 – Magazzino Comunale ex P.V.I. di via Fiume 2;
- ID 101 – Municipio di Catellar;
- ID 102 – Magazzino comunale di Castellar;
- ID 103 – Sala polivalente di Castellar

Viste le indicazioni di cui al D.M. 10.03.1998 circa la prevenzione incendi degli edifici, nel caso di specie il Palazzo Solaro di Monasterolo, con rimando alla norma UNI 9795 circa le procedure per il controllo e la manutenzione degli impianti di rilevazione incendi e puntuale riferimento alle indicazioni della norma UNI 11224 circa l’obbligo di procedere alla verifica semestrale degli impianti di rilevazione fumi, come da accordi presi con il Parco del Po, si intende affidare le operazioni di verifica a tecnico qualificato di impresa impiantistica dove la spesa sarà poi rendicontata al Parco del Po, che gestisce il complesso, così che sia restituita a fine anno;

Appurato che per verifica si intende nel caso di specie l’insieme delle operazioni necessarie per accertare la rispondenza dell’impianto elettrico ai requisiti prestabiliti;

Ritenuto necessario pertanto provvedere alla effettuazione delle operazioni di verifica ai

fini della sicurezza per accertare se nell'impianto di rilevazione fumi permangono i requisiti necessari originali dell'impianto posto a servizio del complesso;

Con riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, norme CEI ed UNI di pertinenza tralasciando tuttavia quelle parti di buona tecnica che riguardano le prestazioni dell'impianto stesso che sono oggetto di altre *verifiche ai fini della regola dell'arte* condotte nell'ambito delle operazioni di cui all'appalto di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ai sensi del D.M. 37/08, art. 2 comma 1, lettera d) e da altra impresa;

Considerato che le norme citate sono comunque di riferimento per la "regola dell'arte" come sancito dalla Legge 186 del 1° marzo 1968;

Richiamato l'articolo 86 del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. dal quale al primo comma si evince: "*... il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza*";

Richiamati gli obblighi in capo al Responsabile dell'attività – Arch. Tallone Flavio per attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui al D.P.R. 12.01.1998 n. 37, art. 5 "*controlli, verifiche, interventi di manutenzione, devono essere annotati su un apposito registro*" come peraltro altresì sancito dal D.P.R. 30.06.1995 n. 418, art. 9 per edifici di interesse storico artistico e dal D.M. 26.08.1992 allegato art. 12 per l'edilizia scolastica;

Considerato che in seguito a queste verifiche potrebbero rendersi necessari interventi sugli impianti elettrici da programmare a seconda del caso ed eseguirsi con personale interno all'ente se di facile realizzazione, con la ditta di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali se comportanti interventi di discreta entità o con ditte esterne per problematiche rilevanti;

Tenuto altresì conto che la resistenza di isolamento dei circuiti è di importanza fondamentale per la sicurezza di un impianto elettrico;

Ritenuto necessario pertanto provvedere alla effettuazione delle operazioni di verifica ai fini della sicurezza per accertare se nell'impianto elettrico permangono i requisiti necessari per ridurre il rischio elettrico al di sotto del limite accettabile e nel contempo constatare il livello di isolamento dell'impianto;

Tenuto conto che gli attuali materiali isolanti, se integri e posati a regola d'arte, garantiscono un elevato livello di isolamento, ma per un errore d'installazione o a causa di sollecitazioni termiche e meccaniche occorse nella vita dell'impianto potrebbe accadere che l'isolamento dei cavi e delle relative connessioni diventi inadeguato e costituisca causa di

pericolo;

Con riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, norme CEI ed UNI di pertinenza tralasciando tuttavia quelle parti di buona tecnica che riguardano le prestazioni dell'impianto stesso che sono oggetto di altre *verifiche ai fini della regola dell'arte* condotte nell'ambito delle operazioni di cui all'appalto di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ai sensi del D.M. 37/08, art. 2 comma 1, lettera d) e da altra impresa;

Ricordato come la norma CEI 64-8, articolo 61.1.6 richiede che la verifica sia "effettuata da persona esperta, competente in lavori di verifica";

Tenuto conto che la prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari dei circuiti elettrici a per campioni non inferiori al 20% riveste una certa importanza per la sicurezza di un impianto elettrico.

Richiamate, per quanto di pertinenza di ciascuno degli immobili oggetto della verifica e pertanto con puntuale rimando al tipo di impianto ed attività, le disposizioni legislative: D.P.R. 30.06.1995 n. 418 art. 9 e D.M. 20.05.1992 n. 569, art.10 e le prescrizioni delle norme e guide CEI: Norma CEI 64-15, Norma CEI 64-8/6, guida CEI 64-14 e guida CEI 64-52;

Ricordato come la periodicità della "Misura periodica della continuità dei conduttori di protezione" in impianti elettrici posti a servizio di edifici pregevoli per arte e storia in base ai disposti della Norma CEI 64-15 prevede una periodicità della verifica annuale;

Considerato che in seguito a queste verifiche potrebbero rendersi necessari interventi sugli impianti elettrici da programmare a seconda del caso ed eseguirsi con personale interno all'ente se di facile realizzazione, con la ditta di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali se comportanti interventi di discreta entità o con ditte esterne per problematiche rilevanti.

Richiamato l'apposito sopralluogo del 08.01.u.s. effettuato con la ditta Sordello Giancarlo di Sordello Massimo con sede in via mazzini civico 23 a Busca (P.IVA. 03697230047) che non ha affidamenti da parte del comune e che conosce gli impianti del comune di Castellar in quanto ne ha curato la manutenzione laddove il comune gli ha presi in proprietà dal mese di dicembre con la citata fusione per incorporazione come utili per prendere visione degli impianti elettrici e speciali ivi installati ed a seguito del quale le stesse si sono rese disponibili all'effettuazione delle "*misure di isolamento*" – "*prove di continuità*" e "*verifiche semestrali impianto di rilevazione fumi*" - anche a seguito di concordamento delle modalità e con puntuale rimando alla norma CEI 64-14 "*guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori*" - ed acquisito il modello di verifica della misura facente parte del registro di manutenzione di ciascuno degli edifici in argomento;

Tenuto conto che la ditta Sordello Giancarlo di Sordello Massimo con sede in via Mazzini civico 23 a busca (P.IVA. 03697230047) si è offerta per eseguire il servizio in argomento per tutti gli edifici comunali, suddividendo le prove strumentali in tre annualità così da rispettarne la scadenza e laddove nel corso dell'annualità 2019 si effettueranno le sole verifiche degli immobili acquisiti ex Comune di Castellar per giungere a regime nell'annualità 2020 con le scadenze di cui al programma di manutenzione in essere a cui si è aggiunto l'immobile Cinema Teatro Politeama al costo presunto di €. 13.000,00 oltre IVA per così complessivi €. 36.900,00 nel triennio considerata la stessa idonea e vantaggiosa;

Considerato che la ditta ha fornito copia di apposita polizza assicurativa della società Milano Assicurazioni – Divisione Nuova MAA emessa dalla Agenzia di Cuneo nr. 5049501200475 per l'annualità 2019 a copertura dei danni che potrebbero derivare dall'effettuazione delle verifiche su apparati elettronici del complesso che per qualche motivo non fossero disalimentati durante l'effettuazione della misura (con puntuale rimando alla prova di isolamento) e nel contempo si rende disponibile all'effettuazione delle stesse secondo la disponibilità degli edifici comunali per giorni ed orari impartite nel corso dell'anno;

Dato atto che:

- per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
 - ✘ non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
 - ✘ perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
 - ✘ coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - ✘ principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel

mercato elettronico da parte della Consip;

- ✘ si è dato corso a quanto espressamente previsto dalle linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, laddove vista la particolare rilevanza dei lavori sotto il profilo della sicurezza realizzativa ed i pericoli impiantistici dovuti all'esecuzione di prove in corrente continua, anche con riguardo ai principi della rotazione, si è affidata la fornitura ad operatore economico che risulta particolarmente specializzato in tali verifiche si legge.;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si da atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di esercizio annuale 2019 assegnato a questo settore;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, previa presentazione di fattura;
- l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:
 - Tempo previsto per l'inizio del servizio: febbraio 2019;
 - Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste: 30 giorni data fattura del servizio;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Nova Per. Ind. Marcello che ha predisposto il presente atto;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse e tramite il MePa, alla ditta Sordello Giancarlo di Sordello Massimo con sede in via Mazzini civico 23 a Busca

(P.IVA. 03697230047) il servizio di misura della resistenza di isolamento – misura continuità elettrica e verifiche semestrali impianti fumi di alcuni edifici comunali per una spesa annua di €. 13.000,00 oltre IVA 22 % per così totali €. 15.860,00 [annualità 2020 e successive] e pertanto complessivi €. 39.000,00 oltre IVA nel triennio 2020 – 2022 cui sommare gli oneri per i nuovi immobili gestiti a seguito di incorporamento ed acquisizione in gestione nell'annualità 2019 per €. 800,00 oltre IVA per totali €. 976,00;

2. Di impegnare la somma complessiva di €. 48.556,00 imputandola al Bilancio 2019-2022 come segue:
 - annualità 2019 – per €. 976,00 al Tit. I, M 01, P 05, Cap. 3.101/30 avente per oggetto “Verifiche ispettive periodiche impianti elettrici e rinnovo certificati di prevenzione incendi”
 - annualità 2020-2021-2022 – per €. 15.860,00 al Tit. I, M 01, P 05, Cap. 3.101/30 avente per oggetto “Verifiche ispettive periodiche impianti elettrici e rinnovo certificati di prevenzione incendi” di cui €. 1.220,00 (rimborsati annualmente dall'ente Parco del Po Cuneese che occupa i locali) da impegnarsi parimenti per le annualità successive;
3. Di trasmettere copia della seguente Determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
4. Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i;
5. Di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune di Saluzzo, ai sensi dell'art. 1, comma 127 della Legge n° 662/1996, come modificato dal comma 54 della Legge n° 244/2007 e dal comma 18 dell'art. 3 della Legge n° 244/2007;
6. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”;
7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Nova Per. Ind. Marcello il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241.

Saluzzo, 10.01.2019

IL DIRIGENTE

Settore Governo del Territorio LL.PP.

SERVIZI FINANZIARI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2) del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009.

Saluzzo, 18.01.2019

per IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Mentone dott.ssa Laura

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **21.01.2019 al **05.02.2019****

Comunicato alla Prefettura: in data **21.01.2019**

prot. n. 2791

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria